TESTO UNICO LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI

Art. 7

Legge 22 gennaio 196, n. 1, art. 1

L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalita' e nei termini previsti dal presente titolo, con l'iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiano il 21° anno di eta', rispettivamente, dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 4. Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno.

Versione in vigore dal 13 maggio 1967, non più in vigore dal 26 marzo 1970 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-disciplina-dell-elettorato-attivo-e-per-la-tenuta-e-la/art-7-legge-22-gennaio-196-n-1-art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it